

SUPPLY CHAIN: COME CAMBIA LA COMPLIANCE DOPO I PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI MILANO

Nel corso dell'ultimo anno il Tribunale di Milano ha disposto la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria nei confronti di importanti *player* nazionali ed internazionali del settore della logistica, della moda e della grande distribuzione organizzata (GDO) per aver **agevolato colposamente la commissione da parte dei propri fornitori del reato di "caporalato" e di delitti di natura fiscale.**

Sebbene in alcuni casi non sia stata indagata alcuna persona fisica e non siano stati aperti dalla Procura procedimenti nei confronti della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, il Tribunale ha, comunque, ritenuto di **dover nominare un amministratore giudiziario**, munito di poteri penetranti, per adottare misure atte a prevenire il rischio di "caporalato" connesso alla *supply chain*. Pertanto, la giurisprudenza del Tribunale di Milano pone nuove sfide per la *compliance* aziendale che dovrà contemplare anche il rischio di commissione di fattispecie delittuose da parte dei propri fornitori.

Inoltre, i provvedimenti in oggetto forniscono **indicazioni pratiche** su come debba strutturarsi oggi la *compliance* aziendale rispetto alla *supply chain*, in vista della futura introduzione da parte del Legislatore di nuovi obblighi di *due diligence* di sostenibilità (ad esempio, attraverso l'attuazione della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD*).

Key points

- Il Tribunale di Milano ha adottato la misura dell'**amministrazione giudiziaria** in rapporto alla *supply chain* di numerose società attive nei settori della logistica, del *fashion* e della GDO.
- I provvedimenti del Tribunale di Milano hanno riguardato anche società che si sono **involontariamente** interfacciate con fornitori coinvolti in fenomeni di "caporalato".
- Il Tribunale di Milano individua alcune **misure specifiche** da attuare per prevenire il rischio della commissione di reati connessi alla propria *supply chain*.

I PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI MILANO

Nel corso dell'ultimo anno, il Tribunale di Milano decideva di affiancare la figura dell'**amministratore giudiziario** ai consigli di amministrazione di società di primario rilievo nazionale ed internazionale per contrastare fenomeni criminosi rilevati sulla *supply chain* di tali imprese.

In particolare, conferiva all'amministratore giudiziario **poteri penetranti** di sorveglianza, assicurando la sua costante presenza presso la società mediante **accessi ripetuti** per incontri e per riunioni con il *management*, con gli amministratori e con il personale direttivo.

L'amministratore giudiziario veniva, inoltre, incaricato di **rivedere tutti i contratti** in essere con le società fornitrici, **nonché rilasciare nulla osta** alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti di fornitura per importi superiori ad una determinata soglia. Peraltro, il Tribunale di Milano richiedeva alle società oggetto di amministrazione giudiziaria anche la **revisione della loro corporate governance**.

La necessità di adottare provvedimenti specifici per prevenire la futura commissione di fenomeni criminosi inerenti alla *supply chain* veniva motivata dal Tribunale di Milano con riferimento sia (i) al rischio penal-tributario, sia a (ii) alla fattispecie delittuosa di "caporalato" (*i.e.* reato d'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Sul piano **penal-tributario**, veniva ascritto alle società della **logistica** e della **grande distribuzione organizzata** di aver evaso l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società fornitrici. Quest'ultime avrebbero, in particolare, simulato prestazioni relative a contratti di appalto (che comportano, per chi riceve la fatturazione, la detraibilità di crediti IVA), laddove intendevano, in realtà, realizzare **somministrazioni di mano d'opera** (non soggette ad IVA).

In altri termini, se le società della logistica e della GDO avessero assunto in proprio la manodopera, anziché esternalizzarla attraverso fittizi contratti di appalto, non avrebbero potuto dedurre alcun credito IVA, imposta non applicabile al lavoro dipendente.

Nel settore della **moda**, invece, il Tribunale di Milano disponeva l'amministrazione giudiziaria in capo alle società Alviero Martini, Armani e Dior per aver **agevolato colposamente** la commissione del reato di "caporalato" da parte dei propri fornitori, i cui lavoratori:

- 1) ricevevano una **retribuzione sproorzionata** rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) erano vittima di reiterate violazioni della normativa relativa all'**orario di lavoro**, ai periodi di **riposo**, all'**aspettativa obbligatoria** e alle **ferie**;
- 3) operavano in contesti in cui venivano **violato le norme in materia di sicurezza e igiene** nei luoghi di lavoro;
- 4) erano sottoposti a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a **situazioni alloggiative degradanti**.

Si evidenzia che la Procura di Milano non avviava alcuna indagine nei confronti di soggetti apicali o di società attive nel mondo del *fashion* le quali, tuttavia, venivano sottoposte ad amministrazione giudiziaria per aver colposamente (e,

dunque, involontariamente) agevolato la commissione, da parte dei fornitori, del reato di intermediazione illecita di manodopera.

Risulta, dunque, particolarmente importante attuare misure specifiche per prevenire la commissione di fenomeni criminosi nell'ambito della propria *supply chain*, anche se tali condotte non sfociano in fattispecie delittuose attribuibili all'ente o al relativo personale dipendente.

LE MISURE INDICATE DAL TRIBUNALE DI MILANO

Il Tribunale di Milano fornisce con i propri provvedimenti **indicazioni pratiche** per mitigare i rischi penali inerenti alla *supply chain* attraverso misure che non possono prescindere, come punto di partenza:

(i) dall'attuazione e dall'implementazione di un adeguato **modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. n. 231/01** con specifico riferimento alla prevenzione dei reati fiscali e di "caporalato";

(ii) dall'adozione di un **Codice Etico** e

(iii) dalla stipulazione di clausole contrattuali volte a **vietare il subappalto a soggetti terzi** (i quali potrebbero, a loro volta, rendersi protagonisti di condotte criminose).

Tuttavia, anche tali misure non sono di per sé sufficienti a prevenire le fattispecie penal-tributarie e di intermediazione illecita di manodopera potenzialmente perpetrate dai fornitori. Infatti, il Tribunale di Milano impone l'adozione di ulteriori presidi per evitare di interfacciarsi con soggetti a rischio. Fra le misure da implementare la più importante consiste, senza dubbio, nell'effettuazione di **audit sostanziali periodici** nei confronti dei propri fornitori allo scopo di verificare:

- che essi **non commettano ipotesi delittuose** di carattere fiscale o in materia di intermediazione illecita di manodopera;
- che possiedano la **capacità produttiva** necessaria a svolgere le prestazioni contrattualizzate (le quali, altrimenti, rischierebbero concretamente di essere esternalizzate a soggetti terzi).

In vista della futura **introduzione da parte del Legislatore di nuovi obblighi di due diligence di sostenibilità** come, ad esempio, quelli previsti dalla Direttiva Europea sulla *Corporate Sustainability Due Diligence* (CSDDD), è, dunque, necessario che le società adeguino, già oggi, il proprio *compliance framework* per prevenire i rischi connessi alla propria *supply chain* ed evitare, così, di incorrere (anche involontariamente) in provvedimenti analoghi a quelli adottati dal Tribunale di Milano.

Le misure prospettate dalla giurisprudenza milanese per mitigare i rischi connessi alla *supply chain* sono, infatti, in larga parte coincidenti al dettato normativo della CSDDD ed è, dunque, essenziale dare attuazione alle indicazioni pratiche messe in evidenza dai provvedimenti in oggetto, poiché esse sono **già cogenti in via di fatto**.

CONTATTI



Antonio Golino

Partner

T +39 02 8063 4509
M +39 3478611889
E antonio.golino
@cliffordchance.com



Giuseppe Principato

Counsel

T +39 02 8063 4214
M +39 3371140405
E giuseppe.principato
@cliffordchance.com



Stella Magistro

Senior Associate

T +39 02 8063 4033
M +39 334 6930668
E stella.magistro
@cliffordchance.com



Giovanni Minucci

Senior Associate

T +39 02 8063 4027
M +39 331 6672450
E giovanni.minucci
@cliffordchance.com

This publication does not necessarily deal with every important topic or cover every aspect of the topics with which it deals. It is not designed to provide legal or other advice.

www.cliffordchance.com

Clifford Chance, via Broletto 16, 20121, Milano

© Clifford Chance 2024

Clifford Chance LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales under number OC323571

Registered office: 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ

We use the word 'partner' to refer to a member of Clifford Chance LLP, or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications

If you do not wish to receive further information from Clifford Chance about events or legal developments which we believe may be of interest to you, please either send an email to nomorecontact@cliffordchance.com or by post at Clifford Chance LLP, 10 Upper Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JJ

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcelona • Beijing • Brussels • Bucharest • Casablanca • Delhi • Dubai • Düsseldorf • Frankfurt • Hong Kong • Huston • Istanbul • London • Luxembourg • Madrid • Milan • Munich • Newcastle • New York • Paris • Perth • Prague • Rome • São Paulo • Shanghai • Singapore • Sydney • Tokyo • Warsaw • Washington, D.C.

Clifford Chance has a co-operation agreement with Abuhimed Alsheikh Alhagbani Law Firm in Riyadh.

Clifford Chance has a best friends relationship with Redcliffe Partners in Ukraine.